



N. 12644/11 R.G. N.R.

N. 2949/15 R.G. G.I.P.

SENTENZA 1856/15

UDIENZA 15.9.2015

DEPOSITO 15.9.15

ESECUTIVA 31/10/15

SCHEDA

N. C.P.

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

dr. Mirko Margiocco
ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

GAMBAROTTA Giovanni Alessandro, nato a Torino il 02-02-1948, residente in Milano, Corso Magenta 22, **con domicilio eletto in Milano, via Privata C.Battisti presso lo studio dell' avv. Massimo Bassi - ASSENTE**

Difeso di fiducia dall'avv. Massimo Bassi del Foro di Milano- sostituito da avv. Amore giusta delega che deposita

Parte civile:

Image Building srl e Giuliana PAOLETTI nata a Perugia il 18.4.1959- non presente

Difesi di fiducia dall'avv. Caterina Malavenda del foro di Lodi - oggi sostituito da avv. Giampaolo

IMPUTATO

Del reato p.p. dagli artt. 13 legge 47/1948 e 57 595 c.p., perché, in qualità di direttore del quotidiano Finanza & Mercati, non essendo in grado di riferire le generalità dell'autore e non avendo concorso con l'autore dell'articolo Rbs pubblicato su detto giornale il 17-05-2011 " ...peccato per il timing della scelta. Visto che, in previsione di guai in Italia, Rbs ha appena siglato un accordo con Image Building agenzia appena finita nel mirino della Guardia di Finanza per il caso Parmalat. Nella vicenda, Image Building è advisor di Lactalis, su un fronte, dei legali di Sandro Bondi (lo studio Legance) sull'altro ... " ometteva di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati. Dall'attività d'indagine svolta e così come risulta dalla comunicazione della Procura di Milano, è emerso che il contenuto dell'articolo in questione non risulta veritiero.

In Granarolo dell'Emilia (BO) e Milano il 17 maggio 2011.

Conclusioni:

Il Pubblico Ministero espone i fatti di causa ed insiste nella richiesta di rinvio a giudizio sulla base degli elementi di prova già indicati.

La parte civile si associa

La difesa insiste per non luogo a procedere per insussistenza del fatto

MOTIVAZIONE

L'odierno imputato è stato ritualmente tratto a giudizio per rispondere delle accuse di cui in imputazione; si è costituita parte civile Paoletti Giuliana ed Image Building srl.

Sulle conclusioni delle parti, trascritte come da epigrafe, si osserva quanto segue.

L'imputato è accusato, quale direttore del quotidiano "Finanza & Mercati", del reato di omesso controllo (artt. 13 l. 47/48 e 57, 595 c.p.) in relazione alla c.d. "brevissima" apparsa il 17 maggio 2011 nella pagina di commenti "Finis terrae" con il titolo "Rbs". Oggetto di specifica censura è l'affermazione relativa a "Image Building, agenzia di comunicazione, finita nel mirino della Guardia di Finanza per il caso Parmalat. Nella vicenda, Image Building è advisor di Lactalis, su un fronte, dei legali di Enrico Bondi (lo studio Legance) sull'altro".

Quanto alla prima osservazione si deve osservare che la stessa è ben lungi dall'essere falsa; la Procura della Repubblica di Milano nel marzo 2011 aveva dato corso ad indagine per i reati di insider trading e agiotaggio in merito alle operazioni finanziarie che avevano permesso a Lactalis di acquisire il 15,3% del capitale di Parmalat detenuto da tre Fondi esteri (Zenit Asset Management, Skagen AS e Mckenzie Financial Corporation).

In data 11 maggio 2011 la Guardia di Finanza, in esecuzione di un decreto del p.m., dava corso a perquisizioni presso le sedi di alcune banche coinvolte nell'operazione Lactalis/Parmalat e delle società di comunicazioni, Brünswisk e Image Building, che assistevano rispettivamente i fondi esteri di investimento e Lactalis.

Secondo la querelante, a Image Building sarebbe stata semplicemente richiesta l'esibizione di documentazione, della quale aveva la disponibilità, in ragione del rapporto professionale con Lactalis: si era trattato, dunque, di un "sequestro presso terzi", come si evince dal decreto di perquisizione locale, al fine di acquisire i comunicati e la documentazione della Lactalis, approvati e preventivamente distribuiti attraverso Nis, con l'avallo della Consob» (querela, pag. 2).

Dal verbale di perquisizione si può evincere come gli inquirenti stessero verificando l'attività svolta di Image Building nella vicenda, esaminando documenti e corrispondenza concernenti l'operazione della Lactalis.

Si richiama il verbale redatto dalle Fiamme Gialle presso la sede di Image Building l'11 maggio u.s.: "i verbalizzanti hanno preliminarmente richiesto alla parte di indicare il nominativo delle persone che hanno curato la divulgazione delle notizie di mercato e comunque tutta la trattazione della vicenda Parmalat. I verbalizzanti richiedono contestualmente alla parte di indicare anche gli uffici e/o le postazioni utilizzate dalle medesime persone per lo svolgimento delle proprie mansioni", pag. 2 (...).

"I militari verbalizzanti quindi richiedono alla parte di provvedere alla consegna della documentazione indicata nel citato decreto di perquisizione locale ed in particolare tutta la documentazione, anche memorizzata su supporto informatico (anche informale - appunti, brogliacci, email), utile a ricostruire puntualmente i contatti che tale società di consulenza ha stabilito con i rappresentanti di Groupe Lactalis per poter determinare su quali elementi informativi, dati economici e finanziari si basavano le dichiarazioni poi diffuse al mercato".

"Si precisa inoltre che, in un secondo momento da definire con l'Autorità Giudiziaria inquirente, l'esame del back up degli account di posta elettronica verrà effettuato in contraddittorio con le singole parti utilizzatrici degli account di posta elettronica, o in alternativa da un loro rappresentante, come concordato dalla parte con l'avvocato..., a seguito di un colloquio di quest'ultimo con il Pm titolare delle indagini..."

Orbene, in questo ambito, pur se con tono tipicamente giornalistico, è vero che la Image Building era rimasta coinvolta nell'indagine, essendo stata direttamente interessata dalla stessa con la perquisizione.

La Guardia di Finanza ha svolto nei confronti di Image Building un'attività investigativa anche con identificazione di persone, legata alla diffusione di notizie in ambito finanziario atte ad alterare il corso in borsa delle azioni Parmalat.

Si evidenzia, poi, che l'articolo non attribuisce nessuna qualifica di indagato a soggetti con ruoli attivi all'interno della Image Building.

La frase "nel mirino della Guardia di Finanza", è quindi relativa ad un fatto veritiero, ossia ad un'attività investigativa che ha avuto come soggetto passivo la Image Building nell'ambito di una più vasta e complessa indagine, con acquisizione di documenti e informazioni relativi alla società in questione.

L'articolo censurato è ampiamente coperto, sotto questo aspetto, dal diritto di critica concernente la decisione di RBS (ritenuta non corretta almeno dal punto di vista della c.d. "immagine") di affidarsi in Italia, per la comunicazione, alla Image Building, coinvolta nell'indagine sulla scalata a Parmalat.

Infondata è anche l'accusa legata alla ipotetica offensività della affermazione secondo cui "Image Building è advisor di Lactalis, su un fronte, dei legali di Enrico Bondi (lo studio Legance) sull'altro"

Nella querela si sostiene che la "notizia del conflitto di interessi" sarebbe falsa (addirittura "impossibile" dal punto di vista tecnico), «dal momento che la società si è impegnata a sostenere la Legance esclusivamente sotto il profilo della comunicazione e dell'immagine, senza alcun interessamento alla attività professionale prestata dallo Studio associato in favore di terzi, come Enrico Bondi» (querela, pag. 4).

Secondo la parte lesa, Image Building si occuperebbe soltanto di promuovere la notorietà dello Studio Associato Legance presso il grande pubblico ... senza mai interessarsi delle vicende giudiziarie di cui Legance via via si è occupata" (querela, pag. 5).

Dall'esame del contratto 15.9.10 allegato alla querela, risulta che la Image Building avesse l'incarico di gestire i rapporti con i giornalisti "che si occupano di tematiche legali ed economico-finanziarie ... con l'obiettivo di promuovere una copertura stampa continuativa e di qualità, fornendo di volta in volta informazioni su Legance" (informazioni attinenti l'attività professionale svolta dai legali di di Legance)"

La stessa querelante ha prodotto infatti la lettera di Legance a Image Building, del 5 maggio 2011 (6 giorni prima della perquisizione) avente ad oggetto proprio "Opa del gruppo Lactalis su Parmalat". Nella missiva, Legance invitava Image Building (che aveva accettato) a sospendere il contratto di consulenza con riguardo allo scambio di informazioni inerente l'Opa Lactalis: "In considerazione dello svolgimento da parte Vostra nell'ambito dell'operazione in oggetto di attività a beneficio dell'offerente e, da parte del nostro Studio,, a beneficio dell'emittente, Vi proponiamo l'immediata sospensione dell'esecuzione del rapporto contrattuale tra noi intercorrente, ciò limitatamente a qualsivoglia adempimento o scambio di informazioni connesso all'Opa in questione".

Ciò conferma che Image Building svolgesse sia attività di consulenza tanto a Lactalis, quanto allo studio Legance, per tutto il periodo dei contatti di Lactalis con Consob al fine di ottenere l'autorizzazione all'Opa (concessa appunto il 13 maggio 2011). La missiva contraddice poi l'impossibilità "tecnica" del conflitto di interessi per diversità dell'oggetto dei due contratti; le stesse Legance e Image Building convenivano su una situazione di incompatibilità legata alla vicenda Lactalis/Parmalat ed avevano deciso il 5 maggio 2011 "l'immediata sospensione" del contratto di consulenza limitatamente all'Opa Lactalis su Parmalat.

Poiché non è ipotizzabile che a dibattimento emergano ulteriori elementi a carico dell'imputato (la tesi della procura e della parte civile si fonda sostanzialmente su prove documentali il cui contenuto viene qui censito) ne viene che l'accusa non può essere sostenuta in giudizio con ragionevoli possibilità di successo, con la conseguenza che s'impone pronuncia ex art. 425 c.p.p. con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c.p.p. dichiara n.l.p. nei confronti dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Bologna, 15.9.2015

DEPOSITATA IL 15.9.15 ncc. ud.
Il Cancelliere

IL GIUDICE
Dott. MIRKO MARGIOCCO



LA SENTENZA È DIVENUTA IRREVOCABILE

In data 3.11.15

Bologna, il 14 DIC. 2015

IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
Anna Chiasoli